

2.7 L'assistenza religiosa

In un contesto che considera la persona globalmente, si pone il bisogno dell'assistenza spirituale, che va garantita a tutti i cittadini, qualsiasi confessione essi professino, così come previsto dalla leggi vigenti, sia per coloro che sono ricoverati negli ospedali e sia per coloro che sono ospiti nelle strutture socio assistenziali.

L'assistenza religiosa contribuisce a rendere efficace la presa in carico complessiva della persona del malato, dei suoi familiari, degli operatori sanitari, nello spirito del protocollo d'intesa vigente tra la Regione Piemonte e la Conferenza episcopale piemontese, i cui contenuti permangono validi ed efficaci.

Tratto da: REGIONE PIEMONTE BU32 09/08/2012

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 45-4248

Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifica D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.09 e D.G.R. n. 35-9199 del 14.07.08. Revoca precedenti deliberazioni.

.....modificare la D.G.R. 25-12129 del 14 settembre 2009 “*Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie*”, nei seguenti allegati:

- l' Allegato E “Percorsi integrati di cura e protocolli di attività relativi all'accoglienza” è revocato;

- nell' Allegato B “Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture sociosanitarie”

nei Capitoli “Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie per anziani – punto 8/A” e “Strutture residenziali e semiresidenziali socio sanitarie per disabili – punto 8/D”, viene aggiunto, quale ultimo punto, dopo la lettera j), il seguente:

“k) garanzia, nelle forme compatibili con le regolari funzioni della struttura stessa, dell'assistenza spirituale degli ospiti e pubblicità delle forme adottate.

In analogia a quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Conferenza regionale Piemontese di cui alla D.G.R. 22-24597 del 13 maggio 1998, le strutture dovranno concordare con l'Ordinario Diocesano di competenza le modalità per assicurare il servizio di assistenza religiosa regolato tramite apposita convenzione.

Analogo procedimento dovrà essere seguito con altre autorità religiose, qualora fosse rappresentata l'esigenza di assistenza religiosa diversa da quella cristiano-cattolica”.

b.1.3.2 Locale per il culto

Nelle strutture residenziali di grosse dimensioni è indicata la presenza di un locale per il culto, in prossimità delle sale polivalenti, e a esse preferibilmente collegato al fine di poter ampliarne la superficie in caso di necessità.

Per presidi fino a 40 p.l. tale locale può essere omesso, utilizzando per le funzioni religiose il soggiorno comune, opportunamente arredato.

Il locale per il culto è preferibilmente ubicato in zona baricentrica, facilmente accessibile agli ospiti ed aperto al pubblico affinché la partecipazione alle funzioni religiose sia un elemento di condivisione della fede comune.

Vista la peculiarità del luogo e del significato che viene attribuito alla fede dalle persone anziane, si suggerisce di prestare un'attenzione particolare sia alla sua collocazione sia agli arredi per arricchirlo di significati.

Superficie: non inferiore a 40,00 mq.

b.1.4.3 Locale per esposizione salme

Ogni presidio deve essere dotato di uno o più locali per ricevere le persone decedute all'interno della struttura, per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- osservazione del cadavere
- trattamento conservativo
- trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi
- custodia ed esposizione del cadavere
- celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

4) DECALOGO DEI DIRITTI DEGLI OSPITI

a. Diritto alla vita – ogni persona deve ricevere la tempestiva, necessaria e appropriata assistenza per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali per la vita;

b. Diritto di cura ed assistenza – ogni persona deve essere curata in scienza e coscienza e nel rispetto delle sue volontà;

c. Diritto di prevenzione – ad ogni persona deve essere assicurato ogni strumento atto a prevenire rischi e/o danni alla salute e/o alla sua autonomia;

d. Diritto di protezione – ogni persona in condizioni di bisogno deve essere difesa da speculazioni e raggiri;

e. Diritto di parola e di ascolto – ogni persona deve essere ascoltata e le sue richieste soddisfatte nel limite del possibile;

f. Diritto di informazione – ogni persona deve essere informata sulle procedure e le motivazioni che sostengono gli interventi a cui viene sottoposta;

g. Diritto di partecipazione – ogni persona deve essere coinvolta sulle decisioni che la riguardano;

h. Diritto di espressione – ogni persona deve essere considerata come individuo portatore di

idee e valori ed ha il diritto di esprimere le proprie opinioni;

i. Diritto di critica – ogni persona può dichiarare liberamente il suo pensiero e le sue valutazioni sulle attività e disposizioni che la riguardano;

j. Diritto al rispetto ed al pudore – ogni persona deve essere chiamata con il proprio nome e

cognome e deve essere rispettata la sua riservatezza ed il suo senso del pudore;

k. Diritto di riservatezza – ogni persona ha diritto al rispetto del segreto su notizie personali da

parte di chi eroga direttamente o indirettamente l'assistenza ;

l. Diritto di pensiero e di religione – ogni persona deve poter esplicitare le sue convinzioni filosofiche, sociali e politiche nonché praticare la propria confessione religiosa.